

CGIL Vicenza

Agosto 2014

CGIL



ASpI & miniASpI

ASpI & mini-ASpI

Riepilogo caratteristiche delle prestazioni, gli importi aggiornati e gli obblighi dei datori di lavoro.

ASPI

Con la Legge n. 92/2012, dal 1.1.2013 sono state istituite le prestazioni di ASPI (Assicurazione sociale per l'impiego) e Mini ASPI.


I destinatari sono i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Restano esclusi dall'applicazione della nuova disciplina i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (ancora soggetti alla previgente disciplina), i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale.

I beneficiari devono trovarsi nello stato di disoccupazione involontario, pertanto la prestazione non può essere riconosciuta in caso di dimissioni.

Casi particolari: dimissioni che danno diritto all'ASPI

1. durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di



vita del figlio);

2. per giusta causa, quando essa sia motivata: dal mancato pagamento della retribuzione; dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro; dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; dal c.d. mobbing; dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda; dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" previste dall'art. 2103 codice civile; dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente;
3. risoluzione consensuale del rapporto qualora sia intervenuta: per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; ovvero nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le mo-

dalità previste all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge di riforma. In questa ipotesi, infatti, qualora la conciliazione abbia un esito positivo e preveda una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è riconosciuta espressamente al lavoratore la tutela del sostegno al reddito con l'erogazione della nuova indennità di disoccupazione.

Requisiti contributivi

I beneficiari devono poter far valere almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione e almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS - disoccupazione e/o contributo ASPI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2014; il primo giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2014; il biennio andrà calcolato a ritroso dal 14 gennaio 2014 (fino, quindi, al 14 gennaio 2012) e a tale data (14 gennaio 2012) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo di disoccupazione.

Si noti che le nuove tipologie di lavoratori assicurati (apprendisti, lavoratori soci di cooperative 602, personale artistico), qualora non abbiano avuto rapporti di lavoro precedenti assicurati contro la disoccupazione, dal momento che iniziano a maturare l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo solo a partire dal 1 gennaio 2013, fino al raggiungimento del biennio assicurativo (nel 2015) non potranno accedere alla prestazione ASPI, ma solo alla Mini ASPI che, invece, prevede dei requisiti ridotti di accesso.

Base di calcolo e misura della prestazione ASPI

La base di calcolo della prestazione ASPI è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 2 anni, che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni antecedenti la data del licenziamento, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive, per il numero totale delle settimane di contribuzione nel biennio (indipendentemente dalla verifica del minimale). Si ottiene in tal modo una retribuzione media settimanale che si ragguaglia a mese moltiplicandola per il coefficiente 4,33.

L'importo della prestazione, è pari al 75% della retribuzione media mensile come sopra determinata nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a € 1.192,98 (€ 1.180,00 nel

2013).

Qualora la retribuzione media sia superiore, la prestazione ASPI è pari al 75% calcolato sul tetto mensile di € 1.192,98 più il 25% calcolato sulla quota di retribuzione media eccedente tale tetto.

Importo massimo erogabile

L'importo complessivo non può comunque superare l'importo mensile massimo previsto dalla Legge n. 427/1980 che per l'anno 2014 ammonta a € 1.165,58 (€ 1.152,90 nel 2013).

Su tale trattamento non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista per il lavoratore apprendista.

L'INPS ha inoltre precisato che nelle ipotesi in cui l'indennità sia da erogare per periodi inferiori al mese, l'importo dovrà essere diviso per 30 giorni e moltiplicato per il numero di giornate di effettiva sospensione.


Riduzione dell'indennità in corso di fruizione

All'indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il legislatore ha stabilito che per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, il trattamento dell'indennità di disoccupazione ASPI sarà determinato, anno per anno, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione fino al completo allineamento contributivo, che avverrà, in base alle previsioni legislative, nell'arco di 5 anni (entro il 2017).

Durata della prestazione ASPI

La durata del trattamento varia in funzione dell'età anagrafica del beneficiario e dell'anno come da tabella a pagina seguente.



Presentazione della domanda e decorrenza

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento indennizzabile, che è individuato nella tabella che segue:

Data di inizio del periodo indennizzabile

- ✓ ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- ✓ data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influenzando eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);

Età del lavoratore	2013	2014	2015	2016
Fino a 50 anni (49 anni e 364 giorni)	8 mesi	8 mesi	10 mesi	12 mesi detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASPI che mini Aspi negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
50 – 54 anni e 364 giorni	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASPI che mini Aspi negli ultimi dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro
55 e oltre	12 mesi	14 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni	16 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni	18 mesi nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASPI che mini ASPI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro

- ✓ data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- ✓ ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- ✓ ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- ✓ trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Decorrenza della prestazione

L'indennità di disoccupazione ASPI spetta:

- ✓ dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
- ✓ dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all'ottavo giorno;
- ✓ dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS, ma al Centro per l'impiego, e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;
- ✓ dalle date di cui alle lettere c); d); e); f) del precedente punto qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.



Nuova attività lavorativa in corso di prestazione

La fruizione dell'indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione.

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi.

Se la prestazione a tempo determinato è più lunga, il soggetto decade e successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dovrà presentare una nuova domanda.

In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, il soggetto deve comunicarlo all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando anche il reddito presunto. Se il reddito è inferiore al limite che consente il mantenimento dello stato di disoccupazione, l'INPS riduce l'indennità di un importo pari all'80% del reddito. La riduzione è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Durante la percezione dell'ASPI, è consentito svolgere lavoro accessorio cumulando sia la prestazione che il reddito. La compatibilità è ammessa fino ad un massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, per tutti i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.



MiniAsPI

Per coloro che non possono vantare un nume-

ro di contributi tali da poter aver diritto all'ASPI è prevista una prestazione con requisiti ridotti, chiamata Mini ASPI.

I requisiti sono i seguenti:

- i lavoratori devono essere in stato di disoccupazione e tale stato deve essere mantenuto per tutta la durata della prestazione;
- i lavoratori devono poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria.
- In questo caso non è richiesto il requisito dell'anzianità assicurativa.
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Inoltre, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Le modalità di calcolo della prestazione sono le medesime di quelle per l'ASPI.

Contribuzione a carico del datore di lavoro

Il finanziamento della prestazione ASPI richiede il pagamento da parte del datore di lavoro dei seguenti importi:

Contribuzione ordinaria 1,61%

Contributo ordinario pari all'1,31% calcolato sulle retribuzioni dei lavoratori assicurati per l'ASPI.

Al contributo base si aggiunge il contributo dello

0,30% destinato al finanziamento dei Fondi inter-professionali per la formazione continua.

Caso particolare: contribuzione lavoratori cooperative DPR 602/1970

Il legislatore ha previsto che il nuovo obbligo contributivo si applichi con effetti mitigati nel tempo nei confronti dei datori di lavoro che in precedenza non erano soggetti al pagamento dell'aliquota contributiva DS e per i quali risultino già applicate le previste riduzioni contributive di cui all'art. 120 della Legge n.v388/2000 (0,80%) e dell'art. 1, c. 361 della Legge n. 266/2005 (1%).

Nel caso dei lavoratori soci delle cooperative ex DPR n. 602/1970, essendo tali riduzioni già utilizzate, trova applicabilità la mitigazione delle aliquote. Essa consiste nell'incremento annuo dell'aliquota in maniera scaglionata: 0,26% per gli anni dal 2013 al 2016 e 0,27% per il 2017 per il contributo aspi dell'1,31% e dello 0,06% per gli anni dal 2013 al 2017 per il contributo addizionale.

L'applicazione del dettato normativo richiede l'adozione di un DM autorizzativo. Per il 2013 il DM è il n. 71253 – GU n. 113 del 16 maggio 2013.

Per gli anni successivi il decreto è il n. 79412 – GU n. 118 del 23 maggio 2014.

Tale scaglionamento ha un importante effetto sia sul costo che i datori di lavoro (cooperative) sopportano in maniera ridotta fino al 2017, sia specularmente sull'ammontare della prestazione da erogare ai beneficiari, infatti anch'essa subisce una contrazione in relazione alla riduzione dell'aliquota contributiva di riferimento.

La correlazione tra aliquota e percentuale dell'indennità economica è contenuta nella tabella che segue:



	2013	2014	2015	2016	2017
Aliquota contributiva	0,32% (0,26 + 0,06)	0,64%	0,96%	1,28%	1,61%
Indennità economica	20%	40%	60%	80%	100%



Visita il nostro sito:
www.cgilvicenza.it

senza
DIRITTI
non c'è
libertà
senza
DIRITTI
non c'è
libertà

La prestazione erogata al lavoratore si riduce infatti alla percentuale indicata, anno per anno, in relazione al minor importo dell'aliquota versata dal suo datore di lavoro.

L'INPS, con Circolare n. 15 del 29 gennaio 2014, nelle more dell'emanazione del Decreto per il 2014, aveva espressamente autorizzato le aziende interessate dal citato riallineamento a versare l'aliquota ASPI nella percentuale prevista per il 2014 (0,52% + 0,12%), precisando che l'Istituto avrebbe richiesto la contribuzione piena laddove il provvedimento ministeriale non venisse successivamente emanato. Come anticipato, il DM è stato pubblicato sulla GU del 23 maggio 2014, pertanto si è in attesa della circolare INPS di riferimento, con la quale verranno forniti i necessari chiarimenti amministrativi e operativi.

Contribuzione addizionale 1,4%

Per i lavoratori non a tempo indeterminato è dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1,4%. L'aliquota è dovuta anche per i lavoratori somministrati.

Esclusioni nell'applicazione dell'aliquota aggiuntiva:

- ✓ lavoratori assunti in sostituzione di altri lavoratori e lavoratori stagionali;
- ✓ (solo per il triennio 2013-2015) in caso di svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comunali stipulati entro il 31.12.2011;
- ✓ apprendisti;
- ✓ lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Condizioni di recupero del contributo addizionale

Il legislatore ha previsto che nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato sia possibile il recupero del contributo addizionale. Il recupero è possibile anche nel caso in cui il lavoratore venga riassunto entro 6 mesi dalla fine del contratto a termine, detraendo i mesi di intervallo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la nuova assunzione.

Contributo per l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompa per via di una causale che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbe origine all'ASPI, il datore di lavoro dovrà versare un contributo pari al 41% del massimale ASPI per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Nel computo dell'anzianità si comprendono anche i periodi di lavoro con contratto diverso da

quello a tempo indeterminato, qualora il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità o se si sia avuta la restituzione del contributo addizionale per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il "ticket" per il licenziamento si applica anche al contratto di apprendistato (nei casi diversi dalle dimissioni), anche in caso di recesso alla fine del periodo di apprendistato.

L'importo del contributo fa riferimento ad un parametro fisso e prescinde dal fatto che il rapporto di lavoro sia part-time ovvero full-time.

Esclusioni dall'obbligo di versamento del contributo

Il contributo non è dovuto in caso di dimissioni del lavoratore (ad esclusione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo di maternità); risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda, distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici); pensionamento del lavoratore; datori di lavoro domestici; decesso del lavoratore.

Inoltre il legislatore ha previsto ulteriori tipologie di esclusione, limitate temporalmente; in particolare il contributo non è dovuto:

- ✓ fino a tutto il 31.12.2016 qualora sia dovuto il contributo di ingresso alla mobilità;
- ✓ nel periodo 2013-2015 nei casi di cambi di appalti ai quali ai licenziamenti siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole che garantiscono la continuità del rapporto di lavoro, finalizzate alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
- ✓ nel periodo 2013-2015 in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per il completamento delle attività di chiusura del cantiere.

Esempio di calcolo della prestazione Aspi

L'importo della prestazione dipende dalla retribuzione del lavoratore e dall'aliquota contributiva versata dal datore di lavoro.

La durata della prestazione ASPI dipende dall'età del lavoratore.

Nel caso di Mini ASPI invece l'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Esempio di calcolo di ASPI 2014

- ✓ Lavoratore che ha una retribuzione media nel biennio di € 3.000.

- ✓ La prima quota di ASPI è pari a € 1.192,98 * 75% = € 894,74
La seconda quota di ASPI è pari a € 3.000 - € 1.192,98 = € 1807,02 * 25% = € 451,76.
- ✓ ASPI teoricamente spettante = 894,74 + 451,76 = € 1.346,5
ASPI messa in pagamento = € 1.165,58 (tetto massimo lordo 2014).

N.B.: l'importo viene ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi

Esempio di calcolo di ASPI per un socio di cooperativa DPR 602/1970 – anno 2013

- ✓ Retribuzione media mensile del lavoratore nel 2013 = € 1.600.
- ✓ La prima quota di ASPI è pari a € 1.180,00 * 75% = € 885.
- ✓ La seconda quota di ASPI è pari a € 1.600 - € 1.180,00 = € 420 * 25% = € 105.
- ✓ ASPI teoricamente spettante = 885 + 105 = € 990 (inferiore al tetto massimo)

Si ipotizzi che questo lavoratore sia stato occupato per 8 mesi presso un datore di lavoro tenuto a versare la contribuzione intera e per 4 mesi presso una cooperativa che versa l'aliquota ASPI in misura ridotta.

L'importo spettante viene rideterminato come segue:

- ✓ € 990 * 8/12 = € 660
- ✓ € 990 * 4/12 = € 330. Per l'anno 2013 la prestazione spetta solo per il 20% di tale importo, cioè € 66.
- ✓ Il totale lordo della prestazione messa in pagamento sarà = € 660 + € 66 = € 726 (invece di € 990 spettante ad un lavoratore il cui datore di lavoro effettui il versamento a contribuzione intera).

N.B.: nel caso in cui tutti e 12 i mesi siano riferiti ad un rapporto di lavoro ad aliquota ridotta, l'importo di 990 € sarà percepito solo nella misura del 20%, cioè 198 €. Si ricorda che l'importo viene ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi

Esempio di calcolo di ASPI per un socio di cooperativa DPR 602/1970 – anno 2014

- ✓ Retribuzione media mensile del lavoratore nel 2014 = € 1.600
- ✓ La prima quota di ASPI è pari a € 1.192,98 * 75% = € 894,74
- ✓ La seconda quota di ASPI è pari a € 1.600 - € 1.192,98 = € 407,02 * 25% = € 101,76.
- ✓ ASPI teoricamente spettante = 894,74 + 101,76

= € 996,5 (inferiore al tetto massimo)

Si ipotizzi che questo lavoratore sia stato occupato per 8 mesi presso un datore di lavoro tenuto a versare la contribuzione intera e per 2 mesi nel 2013 presso una cooperativa con versamento ridotto e per 2 mesi nel 2014 presso un'altra cooperativa con versamento ridotto nel 2014.

L'importo spettante viene rideterminato come segue:

- ✓ € 996,5 * 8/12 = € 664,33
- ✓ € 996,5 * 2/12 = € 166,08. Per il 2013 la prestazione spetta solo per il 20% di tale importo, cioè € 33,22
- ✓ € 996,5 * 2/12 = € 166,08.
- ✓ Per il 2014 la prestazione spetta solo per il 40% di tale importo, cioè € 66,43
- ✓ Il totale lordo della prestazione messa in pagamento sarà = € 664,33 + € 33,22 + € 66,43 = € 763,98 (invece di 996,5 spettante ad un lavoro)

Non sai che pesci pigliare???
RIVOLGITI AL PATRONATO INCA
CGIL



PATRONATO INCA-CGIL

Legge 30 marzo 2001, n. 152

Recapiti telefonici:

- * Vicenza - 0444 56 4844
- * Alte/Mont. M. - 0444 490133
- * Arzignano - 0444 675761
- * Camisano V. - 0444 410581
- * Dueville - 0444 360216
- * Chiampo - 0444 625160
- * Lonigo - 0444 830853
- * Noventa V. - 0444 787103
- * Recoaro T. - 0445 780490
- * Valdagno - 0445 402318
- * Bassano d. Gr. - 0424 529154
- * Schio - 0445 530662
- * Thiene - 0445 368905
- * Asiago - 0424 463303



ratore il cui datore di lavoro effettui il versamento a contribuzione intera).

N.B.: nel caso in cui tutti e 12 i mesi siano riferiti ad un rapporto di lavoro ad aliquota ridotta, l'importo di € 996,5 sarà percepito solo nella misura del 40% cioè € 398,6. Si ricorda che l'importo viene ridotto del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi.

Anticipazione

Per il triennio 2013 - 2015, quanti abbiano diritto alle indennità ASpl o mini ASpl, possono richiederne l'anticipazione per aprire un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa.

Le modalità di tale anticipazione, le condizioni ed i limiti sono demandati ad un decreto del Ministero del lavoro non ancora emanato.

Decadenza dalle prestazioni

Le prestazioni previste dalla legge 92/2012 sono revocate nei seguenti casi:

✓ perdita dello stato di disoccupazione.

PS: la legge ha modificato i parametri per cui un lavoro è definito congruo; ferma restando la distanza (50 Km o comunque in un luogo raggiungibile in massimo 80 minuti con i mezzi pubblici), la retribuzione che qualifica come "congrua" l'offerta di lavoro e il cui rifiuto comporta la decadenza dallo stato di disoccupazione passa dal dover essere al massimo del 20% inferiore alla retribuzione di provenienza a poter essere anche solo del 20% superiore all'indennità in pagamento;

✓ inizio di un'attività autonoma senza comunicazione all'Inps effettuata entro 1 mese;

✓ raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;

✓ acquisizione del diritto alla pensione o all'assegno di invalidità, con possibilità di opzione;

✓ condanna per reati di terrorismo, associazione mafiosa, strage;

✓ richiesta di anticipazione.

Decadenza della domanda

Si decade dal diritto se la domanda non è presentata entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento, come indicato al punto 2.4 della presente circolare, all'ASpl si applica il termine annuale di decadenza delle domande previsto dall'articolo 47 della legge 639/70 come modificato dal DL 98/11, convertito con modifiche nella legge n.111/2011.

Ammortizzatori in deroga

Per il 2013 sono stati comunque prorogati gli interventi in deroga, che andranno a coprire le situazioni più difficili ed in particolare quanti saranno esclusi dalle prestazioni previste dalla recente normativa. La supposta universalità dell'intervento ASpl ha permesso al governo di ridurre le risorse destinate a tali interventi, in quanto nell'idea del legislatore dovrebbero essere sempre meno i lavoratori non coperti dagli ammortizzatori "ordinari".

Si sa che in alcune regioni sono stati conclusi accordi che garantiscono i lavoratori soltanto fino al 30 giugno 2013.

Mobilità

L'ASpl sostituirà - dal 2017 - anche l'indennità di mobilità: nella fase transitoria ...

Transizione indennità di mobilità ⇔ ⇔ ⇔ ASpl				
Lavoratori collocati in mobilità				
	da 1/1/2013 a 31/12/2014	da 1/1/2015 a 31/12/2015	da 1/1/2016 a 31/12/2016	da 1/1/2017
	durata - mesi	Mobilità	Mobilità	Disoccupazione (ASpl)
Centro nord fino a 39 anni	12	12	12	12
Centro nord da 40 a 49 anni	24	18	12	12
Centro nord da 50 anni ...	36	24	18	12 / 18
Sud				
Sud fino a 39 anni	24	12	12	12
Sud da 40 a 49 anni	36	24	18	12
Sud da 50 anni ...	48	36	24	12 / 18